



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
VISTO il Regolamento delle procedure di costituzione, adesione, partecipazione a società ed enti e su attività di monitoraggio e controllo" emanato con D.R.n. 1610 del 08.05. 2015;
VISTA il D. Lgs n. 175/2016 e il D. Lgs n. 100/2017 e la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di società a partecipazione pubblica;
VISTA la delibera n. 08.08 del 07.11.2019 del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

di emanare il

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO A SOCIETA' ED ENTI.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento, tenuto conto di quanto stabilito dalle vigenti norme, disciplina:
 - a) le modalità, i criteri e le procedure di costituzione, adesione, partecipazione ai soggetti giuridici di cui all'art. 9, comma 2 - lettere c) e d) - e comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo, nonché le attività di monitoraggio e controllo in conformità: ai principi generali del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Palermo ed a quanto previsto dall'art. 9 dello stesso; all'art. 53 del Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 3423 del 31.10.2013; al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 integrato con il D.Lgs. del 16.06.2017 n. 100, e ss.mm.ii.; all'art. 5 del D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50; alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia;
 - b) le attività di monitoraggio, vigilanza e controllo esercitate dall'Università degli Studi di Palermo sulle società ed enti partecipati per garantire il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentare, rendendole omogenee, le modalità di circolazione delle informazioni tra l'Università ed i suoi delegati o referenti presso organi di tali società o enti;
 - c) i rapporti tra Università e le società o enti dalla stessa partecipati con particolare riguardo:
 - c.1) alle procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società, gli enti e gli organismi partecipati dall'Università;
 - c.2) al flusso di informazioni finalizzato a rilevare i rapporti economico - finanziari tra l'ente proprietario e la società, l'ente e l'organismo partecipato, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, ente ed organismo partecipato, i contratti in essere, le attività svolte, la programmazione, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica in quanto applicabili agli enti partecipati, la tipologia di informazioni che gli organi degli enti partecipati sono tenuti a fornire all'Università per il monitoraggio periodico;
 - c.3) alle norme di comportamento rivolte ai rappresentanti dell'Università presso gli organi delle società, enti ed organismi partecipati;
 - c.4) alle procedure e regole omogenee a cui le società, gli enti e gli organismi partecipati devono attenersi nel rispetto delle vigenti norme e delle finalità indicate nel presente Regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Per le società a partecipazione pubblica il presente Regolamento si integra e coordina con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato con il D.Lgs. del 16.06.2017 n. 100, e ss.mm.ii.

Art. 2 – Criteri generali

1. L'Università degli Studi di Palermo, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle proprie norme interne, può costituire, partecipare ed aderire ai soggetti giuridici indicati dall'art. 9 del proprio Statuto.
2. In ogni caso devono essere garantiti:
 - a) la partecipazione paritaria dell'Università nell'impostazione dei programmi di ricerca e/o della didattica;
 - b) la non ripartizione degli eventuali utili che, invece, devono essere reinvestiti per finalità di carattere scientifico;
 - c) la devoluzione, al momento dell'eventuale scioglimento, di ogni elemento attivo agli stessi soci o ad enti senza scopo di lucro che perseguono analoghe finalità di promozione della ricerca, nel rispetto delle norme civilistiche e delle leggi speciali in materia;
 - d) la separazione del patrimonio universitario da quello dell'ente;
 - e) una gestione amministrativa della società o dell'ente ispirata a criteri di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza;
 - f) l'assenza di conflitto di interessi, concorrenzialità e duplicazione, diretta o indiretta con le attività dell'Università.
3. La partecipazione a qualsiasi titolo dell'Università, ai soggetti di cui al comma 1, avviene, di norma, con apporto di prestazione di opera scientifica e know-how e/o di personale, con l'uso di beni, attrezzature e strutture. Solo per motivate esigenze di interesse pubblico o di rilievo normativo la partecipazione può essere posta in essere anche mediante apporto finanziario. Salvo diversa statuizione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sono a carico della Struttura universitaria proponente, se gode di autonomia gestionale, l'erogazione, a favore dei soggetti di cui al comma 1: di contributi iniziali per la costituzione dei fondi o di versamenti al capitale sociale; gli eventuali contributi annuali ordinari, nonché ogni onere di natura finanziaria, correlato alla costituzione, adesione e partecipazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può assegnare, ai soggetti giuridici di cui ai precedenti commi, spazi di proprietà o di cui dispone l'Università, solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati. In questi casi, previa individuazione dei locali e con il parere favorevole della struttura universitaria ospitante, si stipula apposita convenzione tra il soggetto giuridico e l'Università, nel rispetto delle vigenti norme e dei regolamenti interni in materia. La convenzione regola l'uso degli spazi nonché eventuali canoni e/o rimborso dei costi sostenuti globalmente e periodicamente dall'Università per spese comuni in proporzione alla superficie dei locali.
5. La partecipazione a società di capitali o società consortili a responsabilità limitata è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) la percentuale di partecipazione dell'Università non potrà superare il 30% del capitale sociale salvo che, ricorrendo eccezionali e giustificati motivi, il Consiglio di Amministrazione disponga diversamente;
 - b) la stipula di patti parasociali o l'adozione di regolamenti che salvaguardino l'Università nei casi di variazione del capitale sociale o di ripiano di eventuali perdite.
 - c) la rappresentanza dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione oppure in eventuali organismi deputati alla programmazione della ricerca e/o della didattica.
6. Gli statuti dei soggetti giuridici di cui ai precedenti commi devono contenere clausole che prevedono:
 - a) recesso libero, per l'Università, in qualsiasi momento, senza oneri, fatto salvo, laddove doveroso, l'impegno ad assolvere quelle obbligazioni il cui adempimento è convenuto come



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

necessario al fine di non pregiudicare l'esito delle attività e dei progetti che risultino pendenti al momento della notifica della dichiarazione di recesso;

- b) la possibilità, se necessario, di avvalersi di forme di collaborazione del personale degli associati, disciplinate tramite appositi atti convenzionali;
 - c) il riferimento sul regime delle assunzioni, anche con rinvio a regolamenti o deliberazioni equipollenti che possono essere adottate, dai competenti organi sociali del soggetto giuridico, nel rispetto delle vigenti norme, per garantire che le procedure di reclutamento di personale o conferimento di incarichi vengano svolte nel pieno rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
 - d) Le modifiche all'atto costitutivo e/o allo statuto degli Enti partecipati sono approvate dagli Organi di Governo dell'Ateneo che hanno deliberato la partecipazione o adesione. Tale approvazione deve precedere quella dei competenti organi dell'Ente Partecipato.
7. I soggetti giuridici, di cui ai precedenti commi, devono garantire l'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, al fine di consentire, laddove ne ricorrano i presupposti, la redazione del bilancio consolidato, ex art. 6 - comma 2 - d.lgs. n. 18 del 27.01.2012 e art. 5 - comma 4 lett. a)- L. n. 240 del 30.12. 2010;
 8. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 111 del 15.07.2011, e della normativa in materia di trasparenza, D.Lgs. 33/2013, l'Università pubblica periodicamente i dati relativi ai propri enti partecipati, includendo i risultati d'esercizio dell'ultimo triennio;
 9. Qualora i soggetti giuridici, di cui ai precedenti commi, riportino criticità di bilancio per tre esercizi consecutivi, l'Ufficio preposto al controllo e monitoraggio degli enti partecipati sottopone al Consiglio di Amministrazione di Ateneo la valutazione in ordine all'esercizio del diritto di recesso, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di leggi speciali in materia.
 10. Gli Statuti devono prevedere clausole di limitazione di responsabilità a favore dell'Università. Gli enti, salvo diversa specifica pattuizione motivata, non possono assumere obbligazioni in nome e/o per conto dell'Università, né possono rappresentarla, dovendo invece agire sempre ed esclusivamente in nome e per proprio conto.

TITOLO II PROCEDURE COSTITUZIONE, ADESIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 3 – Proposta

1. Gli atti deliberativi, assunti dai competenti organi di governo dell'Università e delle sue Strutture, devono essere analiticamente motivati con riferimento alla necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Università, nonché della rilevanza scientifica della proposta e della compatibilità della medesima con il rispetto degli impegni didattici ed accademici dei proponenti. Con riguardo alle partecipazioni societarie rileva, altresì, quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
2. La proposta di costituzione, partecipazione ed adesione ai soggetti giuridici di cui ai precedenti articoli, è presentata dal Responsabile della Struttura interessata e deve essere sempre accompagnata:
 - a) dall'indicazione del soggetto promotore: docenti o ricercatori singolarmente o in gruppo, afferenti alla struttura ovvero soggetto terzo, pubblico o privato;
 - b) da Statuto, o progetto di Statuto in caso di enti costituendi;
 - c) da un dettagliato piano economico finanziario, in caso di enti costituendi, e da un progetto di sviluppo delle attività poste ad oggetto dell'organismo, in cui siano definiti: l'oggetto sociale; gli obiettivi da perseguire attraverso lo strumento associativo ed il loro rilievo rispetto ai fini istituzionali dell'Università; l'impegno economico ed organizzativo dell'Università; la determinazione della quota di rappresentanza dell'Università negli organi sociali e delle regole di amministrazione e controllo ivi compresi gli elementi di cui



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

all'articolo 2, commi 5b), 6 e 9; indicazione copertura economica oneri di costituzione, adesione, partecipazione e gestione rapporto;

- d) adeguata informazione su altri soci e indicazione dei criteri con i quali gli stessi sono stati individuati, in caso di enti costituendi, o visura camerale aggiornata per gli enti già costituiti.
 - e) nel caso il soggetto giuridico sia già costituito, dagli ultimi tre bilanci di esercizio approvati, con relativi allegati di legge. Laddove emergano situazioni di criticità di bilancio per tre esercizi consecutivi, l'Ateneo non darà luogo alla procedura di adesione all'ente stesso.
3. La suddetta proposta, con tutta la documentazione a corredo di cui al precedente comma e della delibera di approvazione della Struttura interessata, deve essere indirizzata al Rettore presso l'Ufficio competente. L'Ufficio, ricevuta la proposta, rilevata la sussistenza delle prescritte condizioni, la sottopone all'organo di governo competente secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università e dalla normativa vigente.
 4. La partecipazione del personale dell'Università alle attività, escluse quelle di rappresentanza, dei soggetti giuridici di cui agli articoli precedenti deve essere preceduta da nulla osta delle strutture universitarie cui gli stessi afferiscono.

TITOLO III RAPPRESENTANTI E RESPONSABILI SCIENTIFICI

Art. 4 – Nomina rappresentanti e responsabili scientifici.

1. I rappresentanti dell'Università, con compiti di amministratori o delegati in assemblea o altri organi sociali presso i soggetti giuridici de quibus, sono individuati tra il personale docente e amministrativo che dispone di adeguate competenze e , salva diversa previsione contenuta negli statuti dei soggetti giuridici di cui ai precedenti articoli, sono nominati, designati o delegati dal Rettore.
Coloro che sono nominati o designati presso organi di gestione o controllo degli enti partecipati non devono trovarsi in nessuna delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, nonché dal codice etico e di comportamento dell'Università. A tal fine, i nominati o designati, rendono, nelle forme previste dalla legge, apposita dichiarazione annuale.
2. Eventuale emolumenti corrisposti al personale dell'Università, per la partecipazione agli organi sociali, è trattato nel rispetto delle vigenti norme in materia e secondo quanto previsto dall'art. 91-bis del D.P.R. 382/1980 e dall'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato con il D.Lgs. del 16.06.2017 n. 100, e ss.mm.ii. Sono comunque fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute.
3. La figura del responsabile scientifico, di norma, è indicata dalla struttura universitaria interessata al rapporto con il soggetto giuridico individuato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 5 – Obblighi dei rappresentanti e responsabili scientifici.

1. I rappresentanti, comunque delegati, nominati o designati dall'Università presso gli organi sociali deliberanti ed il responsabile scientifico, rispettano, coordinandosi con gli Uffici preposti dell'Università, i seguenti obblighi:
 - a) di tempestiva trasmissione dei documenti chiesti, di volta in volta, dagli Uffici preposti per provvedere all'attività informativa dei competenti organi dell'Università e formulare le conseguenti ed opportune direttive o proposte, anche in ordine alla verifica della sussistenza della condizioni di mantenimento della partecipazione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- b) di trasmettere, entro 15 giorni dallo svolgimento delle riunioni degli organismi sociali cui partecipano, sintetica relazione con osservazioni e commenti, nonché, qualora ne siano in possesso, copia dei relativi verbali delle sedute;
- c) di trasmettere ai competenti Uffici, non appena nella loro disponibilità e prima della approvazione da parte degli organi del soggetto giuridico, copia dei bilanci preventivi e consuntivi, corredati dalle relazioni degli organi di controllo;
- d) di non esprimere alcun voto senza previo ed espresso mandato dell'Università, su:
 - d.1) aumento del capitale sociale;
 - d.2) adempimenti relativi ad eventuali coperture di perdite;
 - d.3) determinazione di spese o contributi di finanziamento o ripianamento finanziario;
 - d.4) ammissione di nuovi soci;
 - d.5) progetti di fusione o adesione ad altre società;
 - d.6) azioni di recesso o scioglimento;
 - d.7) modifiche statutarie;
 - d.8) approvazione di bilanci preventivi e consuntivi;
 - d.9) ogni decisione che possa comportare obbligazioni per l'Università.
2. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporta la revoca del mandato e, laddove da tale comportamento dovesse derivare un aggravio a carico del bilancio universitario, il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza degli estremi ai fini dell'eventuale configurabilità di una responsabilità dei suddetti rappresentanti o responsabili scientifici, e, ricorrendone i presupposti, delle strutture universitarie interessate alla partecipazione agli enti.
3. I rappresentanti di nominati o designati dall'Università presso gli organi di gestione e controllo dell'Ente partecipato, in particolare in ambito societario, possono essere soggetti a responsabilità per danno erariale ad iniziativa della Corte dei Conti in sede giurisdizionale e/o per responsabilità previste dal codice civile.
4. In relazione alle ricadute sulla partecipazione dell'Università a detti soggetti giuridici, sia ai fini contabili sia ai fini della valutazione della qualità della ricerca dell'Università, il mancato rispetto degli obblighi, di cui ai precedenti commi, può comportare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, l'esercizio del diritto di recesso.

TITOLO IV CONTROLLI E MONITORAGGIO

Art. 6 – Finalità controlli

1. Gli Enti partecipati devono assicurare idonei strumenti di informazione sulla loro attività e per l'attuazione delle vigenti norme in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione.
2. I controlli sono finalizzati, prevalentemente, a rilevare:
 - a) i rapporti finanziari tra Università e soggetti giuridici da questa partecipati;
 - b) la situazione economico-finanziaria, patrimoniale, gestionale e organizzativa dei soggetti giuridici partecipati;
 - c) eventuali contratti di servizio;
 - d) la qualità dei servizi, delle attività, dei risultati della ricerca, ecc. con specifico riguardo a ricadute positive, sinergie, vantaggi e/o impegni, anche solo di attività di ricerca, per l'Ateneo;
 - e) il rispetto delle norme comunitarie e nazionali, nonché dei vincoli di finanza pubblica;
 - f) il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione;
 - g) il rispetto degli obiettivi da conseguire con particolare riguardo alle attività strumentali ed ai servizi da svolgere anche in termini di efficacia, efficienza ed economicità.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 7 – Ufficio di raccordo per il controllo ed il monitoraggio

1. L'Ufficio preposto al monitoraggio degli Enti partecipati è istituito, nella struttura organizzativa dell'Università, quale punto di raccordo con: i soggetti giuridici partecipati e gli organi sociali di questi ultimi; i rappresentanti e responsabili scientifici di cui all'art. 4; altri organi o strutture dell'Università che rilevano ai fini dei controlli, delle correlate decisioni e dell'interesse istituzionale, diretto o indiretto, alla partecipazione a detti soggetti giuridici; i Ministeri competenti, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, altri Organi o Autorità secondo le prescrizioni normative e gli indirizzi ministeriali.
2. L'Ufficio cura il monitoraggio della partecipazione dell'Ateneo in soggetti terzi, con particolare riferimento: alla gestione degli elenchi delle partecipazioni e delle informazioni sulle stesse; agli adempimenti connessi alla qualità di socio; all'applicazione delle specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti; alla razionalizzazione delle partecipazioni; alla verifica del permanere delle condizioni legittimanti la partecipazione; alle attività di coordinamento degli organismi societari a controllo pubblico.
3. Ai fini di quanto disciplinato con il presente regolamento, l'Ufficio svolge le seguenti attività:
 - a) analisi, in termini di studio di fattibilità economico-finanziaria e giuridica, a supporto delle valutazioni dell'Ateneo in merito alla partecipazione a soggetti terzi;
 - b) analisi e razionalizzazione delle partecipazioni di Ateneo;
 - c) verifica dell'andamento economico-finanziario dei soggetti partecipati, nonché delle attività svolte dagli stessi;
 - d) procedure per la nomina dei rappresentanti d'Ateneo negli organi collegiali dei soggetti partecipati e loro rinnovo;
 - e) esame, pareri ed istruttoria su proposte di modifica degli Statuti sociali e di eventuali correlati regolamenti;
 - f) analisi e relazioni periodiche agli Organi Accademici su tutte le partecipazioni d'Ateneo, con evidenza delle attività e delle risultanze di bilancio;
 - g) predisposizione degli atti di delega o indirizzo, ai fini della partecipazione dell'Ateneo agli Organi degli Enti partecipati, a seguito di valutazione e analisi degli argomenti da trattare;
 - h) formulazione di proposte, per la parte di competenza, di eventuali azioni correttive dei rapporti tra gli enti partecipati e l'Università, sulla base delle risultanze delle informazioni raccolte e dei report dei rappresentanti e responsabili scientifici;
 - i) raccolta e archiviazione dati e documenti per una consultazione immediata delle informazioni e ai fini delle attività di cui ai punti b), f) e h);
 - j) processi finalizzati agli adempimenti relativi: alla pubblicità, trasparenza e anticorruzione, nonché alla comunicazione su portali telematici ministeriali, dei dati relativi alle partecipazioni; alle comunicazioni alla Corte dei Conti, previste dalla legge, per gli aspetti relativi alle società a partecipazione pubblica.

Art. 8 - Controllo analogo sugli enti in house.

1. L'Università esercita il controllo analogo, sui propri enti in house, assumendo un potere di indirizzo, coordinamento e supervisione.
2. Il controllo analogo è esercitato, in via generale, in tre distinte fasi:
 - a) controllo ex ante, con i documenti di programmazione contenenti l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi;
 - b) controllo contestuale, attraverso monitoraggio continuo delle attività, dello stato di attuazione degli obiettivi, dell'andamento economico finanziario;
 - c) controllo ex post, attraverso la verifica sulle risultanze del rendiconto finanziario e degli obiettivi della programmazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. Le modalità di esercizio del controllo analogo vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze stabilite dalla legge e dagli Statuti degli Enti.

Art. 9 – Altre forme di controllo.

Con apposite direttive, linee guida o successivi regolamenti possono essere individuate altre forme di controllo.

Art. 10 – Comunicazioni dei soggetti partecipati.

1. I Soggetti partecipati sono tenuti a trasmettere, oltre ai bilanci preventivi e consuntivi corredati delle relative relazioni:
 - a) ogni atto deliberativo assunto dai propri organi sociali;
 - b) documenti propedeutici alle deliberazioni degli organi sociali, ai sensi di quanto indicato all'art. 7 comma 3 del presente regolamento;
 - c) informazioni aggiornate sulla compagine sociale, sugli organi sociali, sul trattamento economico dei componenti degli organi statutari, sull'organizzazione e sul personale, e quant'altro utile ai fini degli adempimenti di legge, pubblicità e trasparenza, e, comunque, di quanto chiesto dall'Università;
 - d) ogni documento o informazione chiesto dall'Università.
2. Le Società a controllo pubblico, di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) del D.lgs. 175/2016, sono tenute a trasmettere e pubblicare, contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario che deve contenere:
 - a) uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6, comma 2, D.lgs. 175/2016;
 - b) l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3; ovvero le ragioni della loro mancata adozione ex art. 6, comma 5, del citato D.lgs.
3. Il mancato o parziale adempimento di quanto al comma precedente, costituisce motivo di valutazione, da parte dei competenti Organi di Governo dell'Università per l'esercizio di azioni a tutela dei propri interessi e diritti di partecipazione, oltre all'esercizio del diritto di recesso.

Art. 11 – Norma di salvaguardia.

1. Qualora l'attività degli enti partecipati possa costituire causa di pregiudizio all'Università, gli Organi di Governo che hanno deliberato sulla costituzione o adesione, eventualmente consultati i rappresentanti e le strutture universitarie interessate, deliberano sulla dismissione, liquidazione, cessione, scioglimento o recesso.
2. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cause che rilevano ai fini delle valutazioni sul mantenimento delle partecipazioni:
 - a) situazioni di criticità dei bilanci;
 - b) previsioni di modifiche statutarie sostanziali;
 - c) mancato adeguamento alla normativa vigente;
 - d) mancato invio della documentazione utile al monitoraggio dell'Ente;
 - e) assenza di attività di interesse istituzionale per l'Università;
 - f) inerzia amministrativa da parte dell'Ente.

TITOLO V NORME FINALI E DI RINVIO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 12 – Norme

1. Il presente Regolamento modifica e sostituisce quello emanato con D.R. n. 1610 del 08.05.2015.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente emanate, contrarie od incompatibili con le norme del presente Regolamento.
3. Le norme del presente regolamento si applicano alle partecipazioni a qualunque titolo dell'Ateneo, nelle forme di cui all'art. 1.

Art. 13 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme, disposizioni e principi vigenti in materia e in particolare:
 - dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
 - del Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Palermo;
 - del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Palermo;
 - delle norme del codice civile;
 - della normativa italiana e comunitaria vigente in materia.

Art. 14 - Nuove disposizioni legislative.

L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino od integrino le disposizioni legislative esplicitamente citate nel presente Regolamento costituisce automatica modifica od integrazione dei riferimenti legislativi richiamati nel presente Regolamento.

Art. 15- Entrata in vigore e pubblicità.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione nell'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Palermo.

IL RETTORE
PROF. FABRIZIO MICARI